

## **Novità del mese di GIUGNO 2010**

### **D.U.V.R.I. - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali**

Il documento viene redatto ai sensi del *comma 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08* per valutare i rischi di interferenza nei lavori di appalto o quelli affidati ad imprese esterne all'organizzazione per definire le necessarie misure di prevenzione.

Devono essere considerati tutti i contratti di appalto aventi carattere continuativo o periodico non ricadenti nel Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08.

Ad esempio questa normativa va applicata per i lavori di ristrutturazione che vedono impegnati più soggetti contemporaneamente ( elettricisti+imbianchino in orario diurno, pulizie in orario diurno, lavori sulla rete dati in orario diurno, o lavori per i quali non è possibile avere aree segregate ....)

Nel caso di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08 l'azienda appaltante dovrà:

- nominare un Coordinatore per la sicurezza con i necessari titoli
- predisporre un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto da tecnico abilitato

mentre l'Azienda appaltatrice

- fornirà il proprio Piano Operativo per la Sicurezza (POS) al Coordinatore per la sicurezza.

Questa procedura, invece, non è applicabile per lavori o servizi di durata inferiore a due giorni.

*"Che cosa si intende per "lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni" ai sensi dell'art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?"*

In via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l'espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell'ambito delle prestazioni manutentive).

Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata - come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26."

Fonte: Ministero del Lavoro  
19 maggio 2010

Milano, 30 giugno 2010